

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**del 15 luglio 1980**

**relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione**

(80/779/CEE)

(GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1981 (81/857/CEE)	L 319	18	7.11.1981
► <u>M2</u> Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 (89/427/CEE)	L 201	53	14.7.1989
► <u>M3</u> Direttiva del Consiglio del 23 dicembre 1991 (91/692/CEE)	L 377	48	31.12.1991
► <u>M4</u> Direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999	L 163	41	29.6.1999

Modificata da:

► <u>A1</u> Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
► <u>A2</u> Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 15 luglio 1980****relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione**

(80/779/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente del 1973<sup>(3)</sup> e del 1977<sup>(4)</sup> prevedono un'azione prioritaria nei confronti dell'anidride solforosa e delle particelle in sospensione, data la loro tossicità e tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze relative ai loro effetti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente;

considerando che una disparità tra le disposizioni già applicabili o in corso di preparazione nei vari Stati membri per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione nell'aria può determinare condizioni di concorrenza ineguali e incidere quindi direttamente sul funzionamento del mercato comune; che pertanto è opportuno procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che uno degli scopi essenziali della Comunità economica europea è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e un'espansione continua ed equilibrata, compiti che non si possono concepire senza una lotta contro gli inquinamenti e gli inconvenienti ambientali, né senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente; che, poiché il trattato non ha previsto i necessari poteri d'azione, occorre far ricorso all'articolo 235 del trattato stesso;

considerando che, al fine di proteggere in particolare la salute dell'uomo, occorre fissare per questi due inquinanti valori limite da non superare sul territorio degli Stati membri durante periodi determinati e che tali valori sono fondati sui risultati dei lavori realizzati nell'ambito dell'OMS, in particolare sulle relazioni dosi/effetti accertate per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione considerate simultaneamente;

considerando che, poiché tali valori limite rischiano, malgrado le misure adottate, di non poter essere rispettati in talune zone, gli Stati membri devono poter beneficiare di deroghe limitate nel tempo, a condizione di presentare alla Commissione programmi per un graduale miglioramento della qualità dell'aria in tali zone;

considerando che occorre altresì fissare valori guida destinati a servire alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e di protezione dell'ambiente e a servire come

punti di riferimento per l'istituzione di regimi specifici in zone indicate dagli Stati membri;

considerando che le misure adottate in virtù della presente direttiva devono essere economicamente realizzabili e compatibili con un equilibrato sviluppo;

(1) GU n. C 83 del 4. 4. 1977, pag. 44.

(2) GU n. C 204 del 30. 8. 1976, pag. 34.

(3) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

(4) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

**▼B**

considerando che, poiché occorre istituire un'adeguata sorveglianza della qualità dell'aria ed in particolare dell'osservanza dei valori limite, gli Stati membri sono tenuti a istituire stazioni di misurazione destinate a fornire i dati necessari per l'applicazione della presente direttiva

considerando che, poiché negli Stati membri esistono metodi di campionamento e di analisi diversi, occorre permettere, a certe condizioni, l'utilizzazione di metodi di campionamento e di misurazione diversi dai metodi di riferimento previsti dalla direttiva;

considerando che, poiché alcuni Stati membri utilizzano particolari metodi di campionamento e di analisi che non possono essere facilmente messi in correlazione con i metodi di riferimento, è necessario che la direttiva specifichi valori limite diversi da osservare qualora si utilizzino detti metodi; che gli Stati membri interessati dovrebbero effettuare anche, in una serie di stazioni rappresentative, misurazioni parallele utilizzando i metodi di riferimento oltre ai propri metodi di misurazione; che la Commissione dovrà presentare ulteriori proposte tenendo conto di tali misurazioni parallele e della necessità di evitare disposizioni discriminatorie;

considerando che l'ulteriore sviluppo di metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nella presente direttiva può essere auspicabile in base al progresso tecnico e scientifico realizzato in materia; che per agevolare l'attuazione dei lavori necessari a tale fine occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La presente direttiva ha per oggetto la fissazione di valori limite (allegato I) e di valori guida (allegato II) per l'anidride solforosa e le particelle (SIC! particelle) in sospensione nell'aria, nonché delle relative condizioni di applicazione, al fine di migliorare:

- la protezione della salute umana;
- la protezione dell'ambiente.

*Articolo 2*

1. Per «valori limite» si intendono:

- le concentrazioni di anidride solforosa e di particelle in sospensione considerate simultaneamente, conformemente alla tabella A dell'allegato I, e
- le concentrazioni di particelle in sospensione considerate separatamente, conformemente alla tabella B dell'allegato I,

da non superare sull'insieme del territorio degli Stati membri durante periodi determinati e alle condizioni precisate dagli articoli seguenti, al fine di proteggere in particolare la salute umana.

**▼M4****▼B**

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché, a partire dal 1° aprile 1983, le concentrazioni di anidride solforosa e di particelle in sospensione nell'aria non siano superiori ai valori limite riportati nell'allegato I, fatte salve le disposizioni riportate in appresso.

**▼ M4**  
\_\_\_\_\_**▼ B**  
\_\_\_\_\_*Articolo 9*

L'applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi della presente direttiva non deve condurre ad un deterioramento sensibile della qualità dell'aria nelle regioni in cui il livello di inquinamento provocato dall'anidride solforosa e dalle particelle in sospensione, rilevato all'entrata in vigore della presente direttiva, è basso rispetto ai valori limite di cui all'allegato I.

**▼ M4**  
\_\_\_\_\_**▼ B**  
\_\_\_\_\_*Articolo 15*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 16*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

## ALLEGATO I

## VALORI LIMITE PER L'ANIDRIDE SOLFOROSA E LE PARTICELLE IN SOSPENSIONE

(Misurate con il metodo dei lumi neri)

TABELLA A

Valori limite per l'anidride solforosa espressi in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  e valori associati per le particelle in sospensione, misurate con il metodo dei fumi neri <sup>(1)</sup>, espressi in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 

Periodo considerato	Valore limite per l'anidride solforosa	Valore associato per le particelle in sospensione
Anno	80 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)	> 40 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)
	120 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)	$\leq$ 40 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)
Inverno (1° ottobre - 31 marzo)	130 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'inverno)	> 60 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'inverno)
	180 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'inverno)	$\leq$ 60 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'inverno)
Anno (composto di unità di periodi di misura di 24 ore)	250 <sup>(2)</sup> (98 percentili di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)	> 150 (98 percentili di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)
	350 <sup>(2)</sup> (98 percentili di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)	$\leq$ 150 (98 percentili di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)

<sup>(1)</sup> I risultati delle misurazioni dei fumi neri effettuate con il metodo OCSE sono stati convertiti in unità gravimetriche come descritto dall' OCSE (allegato III).

<sup>(2)</sup> Gli Stati membri devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi. Inoltre, gli Stati membri devono cercare di prevenire e ridurre detti superamenti di questo valore.

TABELLA B

Valori limite per le particelle in sospensione, misurate con il metodo dei fumi neri <sup>(1)</sup> espressi in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 

Periodo considerato	Valore limite per le particelle in sospensione
Anno	80 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)
Inverno (1° ottobre — 31 marzo)	130 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'inverno)
Anno (composto di unità di periodi di misura di 24 ore)	250 <sup>(2)</sup> (98 percentili di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)

▼ B

- (<sup>1</sup>) I risultati delle misurazioni dei fumi neri effettuate con il metodo OCSE sono stati convertiti in unità gravimetriche come descritto dall' OCSE (allegato III).
  - (<sup>2</sup>) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi. Inoltre, gli Stati membri devono cercare di prevenire e ridurre detti superamenti di questo valore.
- 

▼ M4

---

▼B

*ALLEGATO III*

**METODI DI RIFERIMENTO DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI DA  
ADOTTARE NELL' AMBITO DELLA PRESENTE DIRETTIVA**

▼M4

▼B

**B. PARTICELLE IN SOSPENSIONE**

Per la determinazione dei fumi neri e la loro conversione in unità gravimetriche si considera come metodo di riferimento il metodo normalizzato dal gruppo di lavoro dell'OCSE sui metodi di misurazione dell'inquinamento dell'aria e sulle tecniche di indagine (1964).

Per i summenzionati metodi normalizzati rispettivamente dall'ISO e dall'OCSE fanno fede le versioni linguistiche di tali organismi e le altre versioni che la Commissione certificherà conformi ad esse.

▼ **B**

## ALLEGATO IV

**VALORI LIMITE PER L'ANIDRIDE SOLFOROSA E LE PARTICELLE  
IN SOSPENSIONE (MISURATE CON UN METODO GRAVIMETRICO)  
APPLICABILI NEL CONTESTO DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2**

▼ **M2**

TABELLA A

**Valori limite per l' anidride solforosa espressi in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  e valori associati per le particelle in  
sospensione (misurati con il metodo gravimetrico) espressi in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$**

Periodo considerato	Valore limite per l' anidride solforosa	Valore associato per le particelle in sospensione
Anno	80 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l' anno)	> 150 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l' anno)
	120 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l' anno)	$\leq$ 150 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l' anno)
Inverno (1° ottobre — 31 marzo)	130 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l' inverno)	> 200 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l' inverno)
	180 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l' inverno)	$\leq$ 200 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l' inverno)
Anno (composto di unità di periodi di misura di 24 ore)	250 <sup>(1)</sup> (percentile 98 di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l' anno)	> 350 (percentile 98 di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l' anno)
	350 <sup>(1)</sup> (percentile 98 di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l' anno)	$\leq$ 350 (percentile 98 di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l' anno)

<sup>(1)</sup> Gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi. Gli Stati membri devono inoltre cercare di prevenire e ridurre detti superamenti di questo valore.

▼ **B**

TABELLA B

**Valori limite per le particelle in sospensione, misurate con il metodo gravimetrico descritto in  
appresso al punto ii), espressi in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$**

Periodo considerato	Valore limite per le particelle in sospensione
Anno	150 (media aritmetica dei valori medi quotidiani rilevati durante l' anno)
Anno (composto di unità di periodi di misura di 24 ore)	300 (95 percentili di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l' anno)

*I metodi di campionamento e di analisi applicabili nel contesto dell'articolo 10,  
paragrafo 2, sono i seguenti:*

i) **Per l'anidride solforosa:**

▼ **M2**

— *Metodo di campionamento:*

il metodo di riferimento dell'allegato III A.

**▼B**

— *Metodo di analisi:* è il metodo di riferimento descritto nell'allegato III. Si applica la procedura dell'articolo 10, paragrafo 1.

**ii) Per le particelle in sospensione:**

— *Metodo di campionamento:*

1. Le particelle in sospensione vengono raccolte su un filtro a membrana o in fibra di vetro.
2. L'apparecchiatura di campionamento consta di
  - un filtro,
  - un supporto di filtrazione,
  - una pompa,
  - un contatore volumetrico.
3. L'apparecchiatura di campionamento non comprende alcun sistema di frazionamento delle particelle.
4. La durata del campionamento è di 24 ore.
5. Il filtro deve essere protetto dalla sedimentazione diretta delle particelle e dall'influsso diretto delle condizioni atmosferiche.
6. L'efficienza dei filtri deve essere superiore al 99 % per le particelle aventi un diametro aerodinamico di 0,3 µm.
7. La velocità dell'aria alla superficie del filtro deve essere compresa fra 33 e 55 cm/sec. La diminuzione della velocità nel periodo di campionamento non deve essere superiore al 5 % se si utilizzano filtri in fibra di vetro e al 25 % se si utilizzano filtri a membrana.
8. Il numero di campionamenti durante l'anno è di almeno 100, ripartiti uniformemente durante tale periodo.

— *Metodo di analisi:*

- a) L'analisi è fatta per pesata.
- b)
  1. I filtri a membrana devono essere condizionati, prima e dopo il campionamento, mantenendoli per almeno due ore a una temperatura costante compresa fra 90 e 100 °C e mettendoli poi per altre due ore in un essiccatore, prima di procedere alla pesata.
  2. I filtri in fibra di vetro devono essere condizionati, prima e dopo il campionamento, mantenendoli per 24 ore in un'atmosfera controllata a una temperatura di 20 °C, con un'umidità relativa del 50 %, prima di procedere alla pesata.

**▼M4**

---